

CODACONS



Sede legale ROMA viale G.Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.it

www.codacons.it

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO I RISPETTIVI TRIBUNALI DI**

BERGAMO

prot.procura.bergamo@giustiziacert.it

MILANO

procuratore.procura.milano@giustiziacert.it

Spettabile
Commissione Nazionale per le società e la borsa

Via Giovanni Battista Martini, 3

00198 Roma

Pec: protocollo@consob.it

Spettabile

IntesaSanPaolo

Piazza San Carlo, 156

10121 Torino

Pec: info@pec.intesasanpaolo.com

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Ai componenti del Collegio Sindacale
- Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Spettabile

Ubi Banca

Piazza Vittorio Veneto 8

24122 Bergamo

ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

- Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza
 - Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

ESPOSTO DENUNCIA E CONTESTUALE NOMINA DI PARTE OFFESA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini nato a San Cipriano D'Aversa il 29.01.1949 C.F. RSNGPP49A29H798I nella sua qualità di legale rappresentante del **CODACONS** – Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, con sede in Roma Viale Giuseppe Mazzini, 73 con domicilio eletto presso l'ufficio legale nazionale del Codacons (ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org) si permette di esporre quanto segue.

PREMESSO CHE

- Il CODACONS è un'Associazione senza fini di lucro e per Statuto persegue la tutela *“con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, ...nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi...L'Associazione, inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale”* (art. 2 Statuto CODACONS).- Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo.

- Inoltre, la stessa associazione *“... procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti ... L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: la salute ...”* (art. 2 comma 4 Statuto CODACONS).

-Il CODACONS in virtù dei propri fini statutari e delle attività svolte a difesa dell'ambiente è associazione di protezione ambientale riconosciuta, con D.M. n.109/SCOC/95 del 17.10.95, ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, nonché ai sensi del d. lgs. 152/06

- Il CODACONS è, altresì, Associazione con riconosciute finalità di Ente – para-pubblicito, così come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato (si v. Cons. di Stato Ad. Plen. N. 1 del 2007).

- Al CODACONS è affidata la tutela degli *“interessi collettivi dei consumatori”*, e il compito di agire a tutela *“dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori”*. (**CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011**).

- Giova evidenziare quanto statuito dalla cassazione a sezioni unite 38343/014 ovvero che l'offesa all'interesse perseguito dall'organismo in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto dallo statuto (vedasi art. 2 dello statuto) a ragione stessa della propria esistenza e azione, ha come effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio.

- “Rileva inoltre la recente ADUNANZA PLENARIA CDS n. 6/2020, che ha ritenuto che “il percorso compiuto dal legislatore sia stato ... contraddistinto dalla consapevolezza dell’esistenza di un diritto vivente che, secondo una linea di progressivo innalzamento della tutela, ha dato protezione giuridica ad interessi sostanziali diffusi (ossia condivisi e non esclusivi) riconoscendone il rilievo per il tramite di un ente esponenziale che ne assume statutariamente e non occasionalmente la rappresentanza.”
- L’Adunanza Plenaria in parola, con particolare riferimento alle Associazioni iscritte nello speciale elenco previsto dal codice del consumo ex art. 137 Codice del Consumo, quale il Codacons, ha pertanto formulato il seguente principio di diritto: “Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso”. Pubblicato il 20/02/2020 - N. 00006/2020REG.PROV.COLL. - N. 00014/2019 REG.RIC.A.P.
- È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell’associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale.

CONSIDERATO

Preliminarmente la scrivente associazione ringrazia le intestate per l’attenzione che vorranno manifestare in relazione a quanto di seguito rappresentato nell’esclusivo interesse e tutela di tutti i consumatori e di tutta la collettività.

La tutela dell’economia nazionale da distorsioni del mercato derivanti da manovre fraudolente è finalità del Codacons.

Tutelare condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei risparmiatori, dei contribuenti e degli azionisti e correntisti che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente, costituendo il fulcro dell’attività dell’associazione, coincide in modo sensibile con uno degli oggetti del presente esposto e viene così a determinare un possibile profilo di danno per l’ente in questione.

La normativa T.U.B. in tema di trasparenza, di correttezza informativa e di buona fede contrattuale e pre-contrattuale è incentrata sulla tutela del risparmio così come costituzionalmente garantita, e mira a rendere il consumatore-utente dei servizi bancari e finanziari edotto in merito alle proprie scelte finanziarie nell’ambito

di un sistema di mercato generale tutelato dalla vigilanza degli organismi a ciò predisposti.

Ha preso il via lunedì 6 luglio per concludersi il 28 dello stesso mese l'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca.

Il gruppo guidato da Carlo Messina, così come annunciato sin dalla metà di febbraio, mette sul piatto 17 azioni proprie da scambiare con 10 titoli della banca capitanata da Victor Massiah.

Sulla base delle quotazioni di Piazza Affari al 14 febbraio 2020, questo scambio offriva ai soci di Ubi un valore aggiunto del 28%

Sul sito di IntesaSanpaolo si legge:

https://group.intesasanpaolo.com/it/sezione-editoriale/ubi-banca-intesa-sanpaolo-news?utm_campaign=ubi_fase2&utm_source=google&utm_medium=SEM_keyword_CPC&utm_content=SEM&utm_term=google_SEM_keyword_CPC_ubi_fase2_sea

Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio su UBI BANCA

Oltre a 17 azioni Intesa Sanpaolo ogni 10 azioni UBI Banca

otterrai anche 5,70 euro in contanti fino al 28 luglio 2020.

44,7% il premio implicito complessivo agli azionisti UBI Banca

(valore sulla base dei prezzi al 14 febbraio 2020).

L'intenzione di Intesa è integrare al proprio interno Ubi Banca, ma per farlo, cioè tecnicamente per fare passare senza problemi una delibera straordinaria in assemblea, dovrebbe riuscire a salire al 66,67% dell'azionariato del gruppo.

IN ALTRE PAROLE, DAL PUNTO DI VISTA DI INTESASANPAOLO È NECESSARIO CHE I SOCI DI UBI RISPONDANO IN MANIERA ABBASTANZA MASSICCIA ALL'OPS.

Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ha respinto in maniera esplicita e formale, l'offerta pubblica di scambio (Ops) ricevuta da Intesa Sanpaolo.

Il consiglio di amministrazione di Unione Banche Italiane, spiega una nota resa pubblica nel tardo pomeriggio del 3 luglio, ha approvato all'unanimità il “*comunicato dell'emittente*” e “*ha ritenuto non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo unitario*” previsto dall'offerta, pari a 1,7 azioni ordinarie di Intesa per ogni azione Ubi.

Ed ancora “*il corrispettivo esprime una valorizzazione di Ubi Banca che non riflette il suo reale valore e penalizza gli azionisti di Ubi Banca rispetto agli azionisti di Isp*”, **cioè di Intesa.**

Sempre secondo il Cda del gruppo con sede legale a Bergamo, l'offerta di Ca' de Sass “*si inserisce in un più ampio disegno strategico, volto a rafforzare la posizione di Isp in Italia attraverso l'eliminazione di un concorrente, senza in realtà modificare il posizionamento europeo di Isp. L'Ops è controproducente anche per gli stakeholder di Ubi Banca in quanto consentirebbe a Isp di creare una posizione di leadership dominante in Italia, anomala tra i grandi Paesi europei e potenzialmente dannosa per il tessuto economico e sociale dei territori in cui opera Ubi*”

IN ALTRE PAROLE, DAL PUNTO DI VISTA DI UBI L'OPERAZIONE NON SAREBBE CONVENIENTE E QUINDI NON GRADITA.

* * * *

In un clima già molto delicato la scrivente Associazione, in relazione proprio alla vicenda legata **all'offerta pubblica di scambio promossa da IntesaSanPaolo sulle azioni di Ubi Banca**, con lettera trasmessa a mezzo pec del 2.07.2020 (**cifr. All.1**) si è permessa di segnalare forti preoccupazioni, anche e soprattutto in una ottica di trasparenza e di correttezza informativa, su alcuni aspetti che sono la conseguenza dell'operazione di cui sopra e che si riteneva e ritiene tuttora debbano essere chiarite e focalizzate **nell'interesse dei piccoli risparmiatori.**

Nella lettera trasmessa a mezzo pec, A TUTT'OGGI RIMASTA PRIVA DI RISCONTRO, specificatamente s chiedeva:

a. *all'Autorità di Vigilanza in indirizzo:*

- (1) *di assicurare, ancor più del passato, la massima attenzione anche nell'ottica segnalata nella presente;*
- (2) *di consentire al Codacons di accedere al fascicolo dell'operazione in oggetto;*
- (3) *di ricevere una delegazione del Codacons nel corso di un incontro (ove si volesse anche alla presenza degli emissari dei due istituti di credito) nel quale poter illustrare compiutamente i timori per i piccoli risparmiatori;*

b. *agli Organi amministrativi dei due istituti di credito:*

(1) di assicurare la massima trasparenza sia nelle comunicazioni al mercato degli effetti positivi e negativi del diverso esito dell'operazione che nelle decisioni che si troveranno ad assumere con riserva, sin d'ora, così come fatto in passato, di avviare ogni tipo di azione, anche giudiziaria, sia essa una class action che un'azione collettiva a tutela dei piccoli risparmiatori ove eventuali e successive istruttorie palesassero che taluno degli amministratori abbia agito venendo meno ai propri obblighi e dover gestori;

(2) di incontrare una delegazione del Codacons al fine di ricevere ampie rassicurazioni per la tutela dei piccoli risparmiatori;

c. agli Organi di controllo dei due istituti di credito:

(1) di incentivare, anche nell'ottica di quanto sopra, la propria attività di controllo sulla gestione e sul rispetto delle norme di legge e interne alle società;

(2) di assicurare il loro supporto costante alle autorità di vigilanza pubbliche e all'autorità giudiziaria penale al fine di pervenire a una rapida soluzione degli eventuali aspetti non chiari;

(3) di incontrare una delegazione del Codacons al fine di rafforzare, ove ritenuto necessario, la componente di controllo nell'interesse dei piccoli risparmiatori;

d. Alla Procura della Repubblica di Milano:

(1) di voler considerare Codacons in rappresentanza dei piccoli azionisti come interessata al procedimento;

(2) di considerare la presente come dichiarazione di essere parte offesa di eventuali reati che auspichiamo non siano stati commessi.

Come, già, dettagliatamente specificato nella lettera di cui sopra, a partire da metà febbraio del 2020, al netto degli effetti dovuti alla crisi Covid-19, i titoli azionari dei due attori coinvolti nella vicenda hanno subito forti oscillazioni e si sono collocati, allo stato, in una fascia di prezzo che sembrerebbe premiare la possibilità che l'operazione va in porto. Tale circostanza non rappresenta, per il Codacons, un risultato auspicabile ma piuttosto un fatto di cui prendere atto.

La presa d'atto, in particolare, deriva dalla consapevolezza che **un'eventuale mancata finalizzazione dell'operazione in questione, potrebbe portare a un forte effetto negativo sui due titoli con conseguente perdita in pregiudizio quasi esclusivamente dei piccoli azionisti posto che i grossi investitori e i fondi speculativi, alcuni dei quali sembrerebbe essere nell'azionario delle due banche, avrebbero certamente la possibilità di assorbire eventuali effetti negativi.**

Altro aspetto importante riguarda la distribuzione dei dividendi, tema importante connesso alle attese dei piccoli risparmiatori: risulta che entrambi gli istituti abbiano sospeso l'erogazione

rinviano il tutto a ottobre in ciò accogliendo l'invito delle autorità centrali di vigilanza (BCE) nel contesto dell'emergenza Covid.

La storia d'Italia (e quella del Codacons con le sue battaglie) è piena di operazioni di aggregazioni bancarie saltate o andate a buon fine apparentemente per "volere del mercato" salvo poi scoprire, a distanza di molti anni, come quegli esiti fossero stati determinati da foschi interessi quasi sempre accompagnate da condotte penalmente rilevanti.

In un momento particolare, con l'emergenza Covid-19 non ancora cessata, i consumatori, i piccoli risparmiatori e, sia concesso, il sistema Italia, non hanno bisogno dell'ennesima lotta per il potere.

Il fine dell'azione di Codacons è evidente e si ribadisce: far sì che, al di là delle rispettive posizioni da parte degli attori, i consumatori risparmiatori abbiano la possibilità di accedere a un quadro informativo CHIARO, COMPLETO e TRASPARENTE e che non siano frapposti OSTACOLI al libero diritto del consumatore di scegliere se aderire o no.

ORBENE, ad integrazione di quanto già evidenziato nelle lettera del 2.07.2020 si ritiene necessario, opportuno e doveroso, in una ottica di cooperazione, volta a delineare il quadro all'interno del quale si sta sviluppando la vicenda che ci occupa, portare alla attenzione delle intestate quanto starebbe pervenendo alla scrivente alla luce di segnalazioni SUL MODUS OPERANDI DI ALCUNE **AGENZIE UBI** CHE EVIDENZIEREBBERO, IL CONDIZIONALE È DI OBBLIGO, COME ALCUNI OPERATORI STAREBBERO FORNENDO DELLE INFORMAZIONI NON CORRETTE, INCOMPLETE, FINANCHE OMETTENDO ALCUNI IMPORTANTI DATI, CHE PORTEREBBERO I CORRENTISTI, GLI AZIONISTI E I PICCOLI RISPARMIATORI A FARE DELLE SCELTE ANCHE ECONOMICHE CHE NON AVREBBERO FATTO O AVREBBERO FATTO IN ALTRO MODO SE AVESSERO AVUTO LE GIUSTE E CORRETTE INFORMAZIONI.

Il CODACONS, non potendo verificare l'autenticità del contenuto delle stesse, in virtù del ruolo istituzionalmente riconosciuto, le porta all'attenzione al fine di verificarne la rispondenza alla realtà e per svolgere le opportune verifiche e accertare se possano sussistere responsabilità.

ORA SE È CHIARA LA LINEA UFFICIALE DELLA UBI DI ESSERE CONTRARIA E DI AVERE RESPINTO L'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO (OPS) RICEVUTA DA

INTESA SANPAOLO, QUEL CHE MERITA DI ESSERE ACCERTATO È SE IN TALE OTTICA, ATTRAVERSO LE PROPRIE FILIALI E AGENZIE, NON SI STIA PROCEDENDO A PORRE IN ESSERE UNA PRATICA OSTRUZIONISTICA VOLTA AD IMPEDIRE AGLI AZIONISTI UBI DI AVERE UN QUADRO INFORMATIVO COMPLETO PER POTER SCEGLIERE DI ADERIRE O MENO ALL'OPERAZIONE IN UN MODO DA NON CONSENTIRE A INTESASANPAOLO DI RIUSCIRE AD ARRIVARE AL SUO OBIETTIVO.

*** * * ***

NELLO SPECIFICO SI FAREBBE RIFERIMENTO, ALLA LUCE DI UNA NOTA AUDIO PERVENUTA ALLA SCRIVENTE, ALL'OPERATO DI UNA AGENZIA UBI A VERTOVA (BG) (cfr. All.2)

OMISSIS

PQM

LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE RITIENE INDISPENSABILE CHE LE INTESTATE OLTRE ALLA VERIFICHE SULLA MENZIONATA AGENZIA UBI EFFETTUINO UN CONTROLLO A TAPPETO SUL MODUS OPERANDI DI TUTTE LE AGENZIE E FILIALI UBI PER ACCERTARE LA SITUAZIONE.

NON RISULTA PLAUSIBILE, INOLTRE, CHE LA CONSOB, COSI' COME I DUE ISTITUTI BANCARI, TRA L'ALTRO INFORMATI CON LA PEC DEL 2.07.2020, POSSA ANDARE ESENTE DA RESPONSABILITÀ BEN POSSEDENDO TUTTI GLI STRUMENTI DI CONTROLLO E VIGILANZA ANCHE E SOPRATTUTTO PER NON AVERE DATO LE NECESSARIE INDICAZIONI AL FINE DI ESSERE PRONTE CON LE PROPRIE FILIALI E I PROPRI OPERATORI A DARE COMPIUTE ED ESATTE INFORMAZIONI E NON AVERE VIGILATO SUL LORO OPERATO.

E' DI TUTTA EVIDENZA, QUINDI, CHE SIA INDISPENSABILE, NECESSARIO E DOVEROSO APPROFONDIRE DEFINITIVAMENTE LA VICENDA, SOPRATTUTTO NELL'OTTICA DI TRASPARENZA NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ E PER

LA TUTELA DELL'ECONOMIA NAZIONALE DA DISTORSIONI DEL MERCATO DERIVANTI DA MANOVRE FRAUDOLENTE TUTELANDO CONDOTTE LESIVE CHE LEDONO INTERESSI DEI CONSUMATORI DEGLI UTENTI E DEI RISPARMIATORI, DEI CONTRIBUENTI E DEGLI AZIONISTI E CORRENTISTI CHE HANNO INVESTITO NEI MERCATI FINANZIARI, SIA INDIVIDUALMENTE CHE COLLETTIVAMENTE.

RITENUTO

Le funzioni della Consob, estese a tutti gli aspetti rilevanti per l'efficiente tutela del risparmio, riguardano i prodotti oggetto degli investimenti e i relativi emittenti, gli intermediari dei quali i risparmiatori si avvalgono per effettuare tali investimenti e i mercati nei quali essi vengono realizzati.

Il controllo sui **prodotti finanziari** (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.) si realizza assicurando ai risparmiatori tutte le informazioni necessarie per effettuare e gestire i propri investimenti in modo consapevole (controllo di trasparenza).

Il controllo sugli **intermediari** si realizza con l'emanazione di norme dirette a proteggere l'investitore da comportamenti scorretti che possano danneggiarlo (controllo di correttezza).

Il controllo sui **mercati** si realizza assicurando: la massima efficienza delle contrattazioni, per consentire all'investitore di negoziare agevolmente i prodotti finanziari; la qualità dei prezzi, che devono riflettere le effettive componenti del mercato; l'efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge la Consob:

- regolamenta** la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio;
- autorizza** i prospetti relativi ad offerte pubbliche di vendita e i documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, le iscrizioni agli Albi delle imprese di investimento;
- vigila** sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni nonché sulla trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari;

- **sanziona** i soggetti vigilati;
- **controlla** le informazioni fornite al mercato dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate;
- **accerta** eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato;
- **comunica** con gli operatori e il pubblico degli investitori per un più efficace svolgimento dei suoi compiti e per lo sviluppo della cultura finanziaria dei risparmiatori;
- **collabora** con le altre autorità nazionali e internazionali preposte all'organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.

-Inoltre l'art. 114 comma 5 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58:

La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente

La condotta di coloro che risulteranno individuati come responsabili per tutti i reati che verranno accertati dalla procura adita, avrebbe leso in maniera diretta ed immediata la c.d. "*affectio societatis*" quale vincolo soggettivo che cementa i rapporti associativi consistente nella convinzione e nella volontà degli associati di attivarsi per perseguire un fine determinato attraverso la messa in atto di una serie di comportamenti, che sono la conseguenza diretta dell'accordo associativo originario.

Nel caso di specie ad essere in gioco sono gli interessi collettivi coagulatisi attorno alla associazione, l'interesse di una categoria di persone, riconducibile alla stessa che se ne fa portatrice dotata di un'organizzazione stabile e di uno statuto interno e costituitasi proprio al fine di tutelare e salvaguardare il bene che li accomuna.

Un interesse “corporativo” distinto, tuttavia, dalla somma degli interessi soggettivi comuni ai soci.

Il bene metaindividuale in tali casi è *‘plurimputabile’*, essendo, al tempo stesso, riconducibile in capo all’ente come ai soggetti che vi aderiscono.

Per questa gamma di interessi è ammessa la possibilità di richiedere l’azione civile in funzione di un danno proprio che l’organismo lamenta di avere subito come conseguenza diretta e immediata delle condotte oggetto di indagini essendo dimostrata non solo la lesione dell’interesse diffuso ma del diritto soggettivo dell’ente alla tutela del suo patrimonio morale o al perseguimento dei suoi scopi statutari.

Il fatto criminoso, quindi, oltre a ledere l’interesse tutelato dalla norma penale, finisce col produrre un danno all’associazione, la quale ha fatto della tutela di quell’interesse il proprio scopo esclusivo o prevalente.

Per questa tipologia di interessi si configurerebbe, dunque, un danno risarcibile sia all’ente, in quanto organismo avente come scopo la tutela del bene leso, sia a ogni singolo individuo titolare dello stesso interesse, ricevendone, entrambi, un danno in quanto titolari del bene.

DEL RESTO I FATTI OGGETTO DI INDAGINI, E QUANTO SEMBREREBBE ULTERIORMENTE EMERGERE DALLE NOTIZIE DEI MEDIA, OLTRE A POTER LEDERE GLI INTERESSI TUTELATI DALLE NORME CHE LI SANZIONANO PENALMENTE, BEN POTREBBERO PRODURRE, ALTRESÌ, UN DANNO PER LE SCRIVENTI LE QUALI DELLA TUTELA DI QUEGLI STESSI INTERESSI NE HANNO FATTO IL PROPRIO SCOPO ESCLUSIVO O PREVALENTE.

CHIEDE CHE

Le Ill.me Procura adite, ciascuna per proprio ambito di competenza territoriale, vogliano utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti gli accertamenti necessari per accertare e verificare la rispondenza alla realtà dei fatti come indicati e riportati, nonché al contenuto della nota audio, provvedendo, se del caso, all’audizione dell’azionista ---OMISSIS--- a conferma dei fatti, poiché qualora trovasse conferma e rispondenza alla realtà quanto denunciato si aprirebbero scenari di responsabilità da parte di UBI banca e delle proprie filiali per violazione del TUB in tema di trasparenza, di correttezza informativa e di buona fede contrattuale e pre-contrattuale e per avere contribuito a non rendere

edotti i consumatori-utenti dei servizi bancari e finanziari legati all'OPS con informazioni non corrette, incomplete, finanche omettendo alcuni importanti dati, che porterebbero i correntisti, gli azionisti e i piccoli risparmiatori a fare delle scelte anche economiche che non avrebbero fatto o avrebbero fatto in altro modo se avessero avuto le giuste e corrette informazioni accertando se sia stata posta in esse una pratica ostruzionistica volta ad impedire agli azionisti UBI di procedere con l'operazione in modo da non consentire a INTESASANPAOLO di riuscire a salire al 66,67% dell'azionariato del gruppo, il tutto anche a discapito dei piccoli azionisti e risparmiatori; per omesso controllo e vigilanza per non avere dato le necessarie indicazioni al fine di essere pronte con le proprie filiali e i propri operatori a dare compiute ed esatte informazioni e non avere vigilato sul loro operato; accertare se non vi siano responsabilità a carico di UBI e IntesaSanPaolo per non avere garantito la massima trasparenza sia nelle comunicazioni al mercato degli effetti positivi e negativi del diverso esito dell'operazione che nelle decisioni che si troveranno ad assumere; responsabilità della Consob per omesso controllo e vigilanza soprattutto per non avere provveduto nonostante la segnalazione della scrivente con una un una condotta illecita dannosa per tutti i piccoli risparmiatori, ovvero ogni altra fattispecie che le S.V. dovesse ravvisare ed in caso affermativo, esperire l'azione penale.

IN RELAZIONE A DETTI FATTI IL CODACONS DICHIARA LA PROPRIA QUALITÀ DI PARTE OFFESA, riservandosi la facoltà di promuovere, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, la costituzione di parte civile nel procedimento penale che eventualmente dovesse essere instaurato in conseguenza del presente atto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del denunciato comportamento criminoso.

Chiede, infine, di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, ex art. 406 c.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p., nonché ex art. 17, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

FA ISTANZA

Affinché in qualità di parti offese ricevano gli avvisi di chiusura delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. e di rinvio a giudizio.

Si allega:

- 1) Lettera del 2.07.2020 del Codacons
- 2) Nota audio

Con Osservanza

Roma, 22.07.2020

Avv. Giuseppe Ursini